

# CATTOLICA & AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI GARANZIE PLUS REGIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA TUTELA DEGLI ALLEVATORI DI ANIMALI

Business



IMPRESA

## SET INFORMATIVO

**Il presente set informativo contiene:**

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app    

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

# Polizza Rischi Zootecnici – Plus Regionale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: “Cattolica&Agricoltura - Rischi Zootecnici – Plus Regionale”

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza, agevolata con fondi dell'Amministrazione Regionale, assicura gli allevatori per i costi speciali di smaltimento delle carcasse, per la rimozione delle carcasse con mezzi aerei, per la morte dei capi in alpeggio e a seguito di attacco da lupo.



## Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti indicati in polizza.

### ✓ **Garanzia Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali:**

copre i costi di smaltimento delle carcasse a seguito Calamità Naturali e Abbattimenti Forzosi o mortalità conseguenti ad ordinanze sanitarie previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per epizootie e malattie infettive.

### ✓ **Garanzia Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali:**

nel caso in cui gli animali deceduti per infortunio si trovino in luoghi non altrimenti accessibili, sia stata emessa ordinanza di rimozione della/e carcassa/e da parte dell'Autorità Comunale, e sia stato rilasciato parere favorevole da parte del Soccorso in relazione alla verificata fattibilità tecnica del recupero in area impervia.

### ✓ **Garanzia morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio:** in conseguenza di calamità naturali e avversità atmosferiche assimilabili.

### ✓ **Garanzia Evento Predatorio da Lupo:**

in caso di attacco che determini il ferimento, la morte, l'abbattimento d'urgenza, lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina, il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza.



## Che cosa non è assicurato?

X Danni causati in territorio diverso da quello regionale ove è ubicata la sede del Contraente.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

### Limitazioni di garanzia:

Danni Causati:

- ! con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ! guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- ! rischi atomici;
- ! terrorismo, sabotaggio organizzato;
- ! terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Sono previsti scoperti e limiti di indennizzo.



### Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio Italiano.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri - numero verde 800.545.252, oppure all'Agenzia di riferimento.



### Quando e come devo pagare?

- Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
  - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
  - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.



### Come posso disdire il contratto?

- La polizza Collettiva è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:
  - ✓ disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza da una delle Parti;
  - ✓ a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all'Allegato Parametri, qualora non accettati dal Contraente.

## Polizza Rischi Zootecnici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Agricoltura - Rischi Zootecnici – Plus regionale"

Data di aggiornamento: 01/2023 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

### Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.:** Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>.

Al contratto si applica la legge italiana



### Che cosa è assicurato?

**Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.**

La Società indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

**A. Costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali** nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

1. Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali conseguente a:
  - Calamità Naturali;
  - Abbattimenti Forzosi o mortalità conseguenti ad ordinanze sanitarie previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per epizootie e malattie infettive.
2. Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali

La garanzia opera unicamente nel caso in cui:

- gli animali deceduti per infortunio si trovino in luoghi non altrimenti accessibili;
- sia stata emessa ordinanza di rimozione della/e carcassa/e da parte dell'Autorità Comunale;
- sia stato rilasciato parere favorevole da parte del Soccorso in relazione alla verificata fattibilità tecnica del recupero in area impervia.

Tale garanzia deve intendersi prestata per il trasporto dal luogo di giacenza del/i capo/i fino alla più vicina località raggiungibile con automezzo, sia impossibile l'adozione delle misure previste dall'articolo 19 del Reg. CE 1069/2009.

## B. Altri danni

### 1. Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio conseguente a:

- Calamità Naturali;
- Avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale;
- Altre avversità atmosferiche.

### 2. Evento predatorio da lupo

La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione del lupo determini:

- il ferimento;
- la morte;
- l'abbattimento d'urgenza;
- lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina;
- il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).

Le garanzie della polizza sono prestate per le specie e tipologie produttive indicate nella tabella di seguito riportata:

<b>Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali</b>	<b>Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali</b>	<b>Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio</b>	<b>Evento predatorio da lupo</b>
<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta
<b>Bufalini</b> Da latte Da ingrasso	<b>Bufalini</b> Da latte Da ingrasso	<b>Bufalini</b> Da latte Da ingrasso	<b>Bufalini</b> Da latte Da ingrasso
<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte
<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne
<b>Avicoli</b> Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo			
<b>Cunicoli</b> A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso			
<b>Suini</b> Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrassato			

Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)

Le garanzie per il rimborso dei costi di rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciale e dell'indennizzo dei capi per Morte e/o abbattimento d'urgenza in alpeggio sono prestate esclusivamente per gli allevamenti in possesso di regolare certificato di monticazione che attesti la pratica dell'Alpeggio.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti garanzie e specifiche tipologie produttive di allevamento:

<b>Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali</b>	
Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multi sede – Svezamento/Magronaggio/finissaggio	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multi sede - Scrofaia	Numero delle scrofe
<b>Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio</b>	
Bovini	Numero dei capi riportati nel certificato di monticazione.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	
<b>Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	
<b>Evento predatorio da lupo</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio e Evento Predatorio da Lupo, è definito nella seguente tabella:

<b>Valore Assicurato Unitario</b>	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

**Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- causati direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- causati da eventi non certi;
- da recuperi con Mezzi Aerei e Mezzi Speciali:
  - non preventivamente autorizzati dal Call Center Denuncia Sinistri;
  - effettuati in luoghi diversamente accessibili o effettuabili con mezzi diversi da quelli previsti a termini di polizza;
  - ai quali non sia conseguito il recupero della carcassa;
- relativi allo smarrimento - in conseguenza di evento predatorio - dei capi assicurati per i quali non sia stata presentata regolare denuncia presso l'autorità di pubblica sicurezza;
- dovuti a spese per prestazioni veterinarie sostenute per gli animali feriti, non documentate e/o avvenute oltre il 3° giorno dalla data di avvenuta scoperta dell'evento predatorio;
- relativi ad animali dispersi o diroccati, nel caso in cui non sia accertabile in occasione del medesimo evento predatorio, il ferimento e/o il decesso di altri capi del medesimo gregge e/o della medesima mandria;
- relativi a capi dispersi delle specie bovina, bufalina ed equina.

Nel solo caso delle garanzie "Alpeggio", sono altresì esclusi i danni causati:

- dallo smarrimento dei capi in alpeggio;
- da eventi non direttamente riconducibili a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche;
- da abbattimenti di urgenza non preventivamente comunicati al Call Center Denuncia Sinistri;
- ad animali di età inferiore a 3 mesi e superiore a 15 anni dalla data di notifica della copertura assicurativa;
- da ipotermia e/o congelamento verificatisi oltre il termine del 10 ottobre di ciascun anno.

Nel solo caso delle garanzie "Evento Predatorio", sono altresì esclusi i danni causati ad animali di età superiore a 18 mesi alla data di accadimento del sinistro.

Inoltre, fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a) la sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- b) il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c) la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.



## Ci sono limiti di copertura?



Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

**“Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali” e “Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali”**

**Massimale**

Per le suddette garanzie la Società sarà impegnata fino alla misura massima del 170% dei premi complessivamente incassati per tutti i certificati.

**Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio**

**Massimale**

Per le suddette garanzie, la Società sarà impegnata fino alla misura massima del 200% dei premi complessivamente incassati, con il minimo di euro 100.000 (centomila/00).

**Scoperto**

per gli allevamenti con classe di rischio 4 gli indennizzi saranno liquidati con uno scoperto del 10%.

**Evento predatorio da lupo**

**Massimale**

Per le suddette garanzie la Società sarà impegnata entro il limite del 200% dei premi complessivamente incassati, con il minimo di 100.000 euro (centomila/00).



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro**

**“Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali” e “Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali”**

L'Assicurato ha l'obbligo di:

1. Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.
2. Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) - **UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati - oppure all'agenzia di riferimento **la necessità di inviare le carcasse animali** - anche tramite l'utilizzo di un mezzo aereo - all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/regionale il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale, che deve essere in tutti i casi consegnato tempestivamente al CCDS.
3. Precisare
  - a) per il materiale di categoria 1: il numero riportato sul marchio auricolare dell/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di **marchio auricolare** dovrà essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito. Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
  - b) per il materiale di categoria 2: Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi), stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi. Qualora il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri. Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.  
Nel solo caso in cui sia espressamente richiesto dalla Società, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento dovrà provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.
4. Nel solo caso di recupero con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali l'Assicurato dovrà provvedere all'inoltro, prima dell'attivazione del Raccogliitore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali:



- Copia dell'ordinanza emessa dal Sindaco attestante sia l'impossibilità di adozione delle misure previste dall'articolo 19 del regolamento CE 1069/2009, sia la necessità di recupero delle carcasse.
- Rapporto d'intervento del Soccorso Alpino comprovante: l'avvenuta verifica della necessità logistica di recupero con Mezzo Aereo o Mezzo Speciale - la verifica delle condizioni di fattibilità e di rispetto delle procedure di sicurezza tecnico-aeronautiche in osservanza della normativa corrente – l'impossibilità di procedere al recupero delle carcasse con mezzi diversi da quelli aerei. Nel rapporto d'intervento saranno altresì riassunte le operazioni intraprese. Ad ogni operazione sarà assegnato un numero univoco di missione che sarà utilizzato quale numero di riferimento nei confronti del vettore aeronautico.
- Certificato di Monticazione.

I recuperi con mezzi aerei o mezzi speciali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Call Center Denuncia Sinistri, che provvederà all'attivazione del Raccogliatore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali, solo dopo aver verificato la congruità della documentazione riepilogata ai precedenti punti pena il decadimento del diritto al rimborso.

5. Nel solo caso di Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali l'Assicurato dovrà provvedere a consegnare tempestivamente al CCDS la seguente documentazione

### **Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio**

L'Assicurato ha l'obbligo di:

1. Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.
2. Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), **UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di copia del certificato redatto dal Veterinario intervenuto.
3. Comunicare preventivamente al CCDS data e luogo dell'eventuale Abbattimento di Urgenza dei capi infortunati al fine di consentire al personale eventualmente incaricato dalla Società di presenziare alle operazioni inerenti.
4. Consegnare tempestivamente al CCDS la seguente documentazione:
  - Visura dell'Anagrafe Zootecnica comprovante lo scarico per morte o per macellazione del capo deceduto;
  - Certificazione sanitaria rilasciata dal Veterinario attestante la causa del decesso;
  - Documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione ai libri genealogici ufficiali e/o ai registri anagrafici delle varie razze;
  - Copia del modello N.7 comprovante le date di avvenuta monticazione e demonticazione. Nel solo caso in cui alla data di decorrenza finale della copertura assicurativa, i capi oggetto delle garanzie di cui alla presente sezione, risultassero ancora in alpeggio, l'allevatore dovrà fornire dichiarazione rilasciata dal comune atta a dimostrare che i capi risultano ancora monticati;
  - In caso di calamità naturale, idonea attestazione rilasciata da apposito Ente Governativo;
  - Codice IBAN dell'Assicurato.


La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa al CCDS secondo le tempistiche sopra riportate e comunque entro e non oltre il 7 novembre di ciascun anno, pena la decadenza al diritto di indennizzo.


### **Evento predatorio da lupo**

L'Assicurato ha l'obbligo di:

1. Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.
2. Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati al fine di consentire al personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti.
3. Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), **UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di

	<p>riferimento l'evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del certificato Veterinario comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno;</li> <li>- copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che dovranno risultare chiaramente e singolarmente identificati;</li> <li>- l'ordinanza sanitaria di interrimento nel caso in cui il capo non venga smaltito;</li> <li>- documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza e specie detenuta.</li> </ul> <p><u>L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.</u>  <u>Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.</u></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> il Rimborso dei Costi di Smaltimento viene corrisposto direttamente dalla Società alla Ditta di Smaltimento convenzionata che ha svolto il servizio.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non presente</p> <p><b>Prescrizione:</b>  Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società liquiderà l'Indennizzo / Rimborso direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assicurato entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento per i rischi Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio e per l'Evento predatorio da lupo;</li> <li>- all'Impresa erogatrice del Servizio di smaltimento entro 45 giorni per i costi di Rimozione e Distruzione dalla consegna della fattura alla Società, anche telematica.</li> </ul>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p><b>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue:</b>  Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la cessazione delle coperture relative a uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso e la Società si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p><b>Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue.</b>  L'assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione I certificati di assicurazione relativi alle annualità successive alla prima, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.  Per le nuove adesioni e in ogni caso per le garanzie relative all'Alpeggio, l'efficacia della garanzia è successiva alla <u>carenza contrattuale</u> di tre giorni.</p>

	<p>La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione. Le garanzie per l'alpeggio terminano improrogabilmente al 31 ottobre di ciascun anno.</p> <p>Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disdetta dell'Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell'Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;</li> <li>- disdetta della Società, inviata all'Assicurato – per il tramite dell'Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;</li> <li>- aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall'Assicurato.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori agricoli che hanno un allevamento di animali quale attività economica che intendono difendere il valore della produzione zootecnica dagli eventi negativi legati ai danni da Predazione, da Infortunio e per coprire i Costi di Smaltimento non previsti dall'agevolazione statale.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

- Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali	
- Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali	11,0%
- Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio	15,0%
- Evento predatorio da lupo	

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a>.</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	

<b>Mediazione</b>	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b></i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.</p> <p><b><u>Liti transfrontaliere</u></b></p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# CATTOLICA & AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI GARANZIE PLUS REGIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA TUTELA DEGLI ALLEVATORI DI ANIMALI

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione  
(MOD. CA PLS REG 2 – ED. 01/2023)  
sono parte integrante del Set Informativo,  
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni  
(MOD. CA PLS REG DIP – ED. 01/2023)
  - DIP Aggiuntivo Danni  
(MOD. CA PLS REG DIP AGG – ED. 01/2023)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA

**Cattolica Assicurazioni** ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](https://cattolica.it) | scarica l'app    

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

## PRONTI ALLA CHIAREZZA

“Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.”

## ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA



### INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



### FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



### COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

## GLOSSARIO

Per distinguere a colpo d'occhio le voci specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza.

---



## SOMMARIO

### GLOSSARIO

#### TERMINI SPECIFICI PRESENTI NELLA POLIZZA

### DEFINIZIONI GENERALI

### DEFINIZIONI PER SPECIE

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

<b>Art. 1 - Durata della polizza</b>	<b>11</b>
<b>Art. 2 - Recesso del Contraente</b>	<b>11</b>
<b>Art. 3 - Pagamento del premio da parte del Contraente</b>	<b>12</b>
<b>Art. 4 - Oneri fiscali</b>	<b>12</b>
<b>Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</b>	<b>12</b>
<b>Art. 6 - Altre assicurazioni</b>	<b>12</b>
<b>Art. 7 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8 - Validità territoriale</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8bis – Misure restrittive</b>	<b>12</b>

## 1 – COSA È ASSICURATO

<b>Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione</b>	<b>13</b>
<b>Art. 10 - Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati</b>	<b>13</b>

## 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

<b>Art. 11 - Obblighi derivanti dalla polizza</b>	<b>15</b>
<b>Art. 12 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie</b>	<b>16</b>

<b>Art. 13 - Valore Assicurato dell'Allevamento</b>	<b>16</b>
<b>Art. 14 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione</b>	<b>18</b>
<b>Art. 15 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza</b>	<b>18</b>
<b>Art. 16 - Aggravamento e diminuzione del rischio</b>	<b>18</b>
<b>Art. 17 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi</b>	<b>19</b>

### **3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA**

<b>Art. 18 – Danni non coperti dalla garanzia</b>	<b>21</b>
<b>Art. 19 - Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno</b>	<b>22</b>

### **OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO**

#### **“COSA FARE IN CASO DI”**

<b>Art. 20 – Obblighi in caso di Sinistro</b>	<b>23</b>
<b>Art. 21 – L'Indennizzo dei danni</b>	<b>26</b>
<b>Art. 22 - Pagamento dell'Indennizzo</b>	<b>28</b>
<b>Art. 23 - Valutazione dei danni e arbitrato</b>	<b>28</b>

## GLOSSARIO

### Termini generali utilizzati nel contratto

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

## DEFINIZIONI GENERALI

<b>A</b>	
<b>Abbattimento di urgenza</b>	Soppressione del capo in loco, anche a mezzo di eutanasia, resa necessaria da prognosi infausta.
<b>Accertatore</b>	Figura professionale – di norma rappresentata da un Veterinario – incaricata dell'accertamento dei danni da predazione sul bestiame domestico, nel solo caso in cui non sia possibile la constatazione della certezza dell'evento predatorio da parte del Veterinario Ufficiale.
<b>Adeguamento Contrattuale</b>	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
<b>Agenzia</b>	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società.

<b>Allevamento</b>	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootecnica.
<b>Alpeggio</b>	Attività di pascolo montano, comprovata da regolare certificato di monticazione.
<b>Altre avversità atmosferiche</b>	Condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 – paragrafo 16 – del regolamento UE 702/2014.
<b>Anagrafe Zootecnica</b>	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
<b>Avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale</b>	Condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste di grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 20% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
<b>Animale o Capo</b>	L'individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
<b>Annualità</b>	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
<b>B</b>	
<b>Beni Assicurati</b>	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
<b>Bovini in via di estinzione</b>	Bovini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell'allegato PARAMETRI.
<b>Calamità naturali</b>	I terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 9 del reg. UE 702/2014.
<b>Caprini appartenenti a razze in via di estinzione</b>	Caprini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell'allegato PARAMETRI.
<b>Carcasse animali</b>	Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
<b>Certificato di Assicurazione</b>	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
<b>Certificato di Monticazione</b>	Certificato di origine e di sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali – e/o dichiarazione di alpeggio intra-comunale.
<b>Certificato di Variazione Contrattuale</b>	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAU o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.

<b>Ciclo e numero di cicli (di allevamento)</b>	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente.  Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità.
<b>Codice di Identificazione Aziendale</b>	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
<b>Costo di rimozione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto dall'allevamento all'Impianto di trasformazione delle carcasse animali a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>Costo di distruzione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali, a seguito delle epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>D</b>	
<b>Danno/Danni</b>	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
<b>Data di Decorrenza</b>	Data a partire dalla quale il Contratto è efficace.
<b>Data di trasmissione telematica/Data di notifica</b>	Data di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico, del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione.  In caso di rinnovo, <b>la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.</b>
<b>Decreto Prezzi</b>	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lgs 102/2004 e s.m.i.)
<b>Diroccamento</b>	Caduta da dirupo montano che comporti il decesso del capo, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche.

<b>E</b>	
<b>Epizootie</b>	Malattie riportate nell'apposito elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune specie nel settore veterinario.
<b>Eutanasia</b>	Morte provocata per mezzo di farmaci al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.
<b>Evento predatorio</b>	Attacco di animale predatore che comporti il decesso (anche in conseguenza di eutanasia) o il ferimento del capo assicurato.
<b>F</b>	
<b>Fascicolo Aziendale (F.A.)</b>	E' il modello cartaceo ed elettronico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
<b>Franchigia</b>	L'importo del valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
<b>I</b>	
<b>Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento</b>	Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Indennizzi Riservati</b>	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>Infortunio</b>	<p>L'evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, con la produzione di lesioni corporali obiettivamente constatabili, conseguente a: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche.</p> <p>Sono equiparati ad infortunio i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ folgorazione causata dall'azione del fulmine</li> <li>▪ ipotermia e/o congelamento</li> <li>▪ annegamento – purché provocato dall'improvviso ingrossamento dei corsi d'acqua e/o bacini a causa di Calamità naturali, Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, altre avversità atmosferiche</li> </ul> <p>diroccamento purché causato da calamità Naturali, Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, altre avversità atmosferiche.</p>
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
<b>M</b>	
<b>Maggiorazione Montana</b>	Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri indicata nel vigente Decreto Prezzi.
<b>Materiale di categoria 1</b>	Carcasse animali, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 delle seguenti specie: bovini, bufalini, equidi, ovini e caprini.
<b>Materiale di categoria 2</b>	Carcasse animali, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, delle seguenti specie: avicoli, cunicoli, e suini.
<b>Massimale</b>	Il massimale è la somma indicata nel certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima indennizzabile dalla Società.
<b>Mezzi aerei</b>	Elicotteri.



<b>Mezzi speciali</b>	Mezzi meccanici semoventi e non, utilizzati dal Raccoglitore per il recupero delle carcasse, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: gru, argani, verricelli, trattori, pick-up etc.																											
<b>O</b>																												
<b>Ovini in via di estinzione</b>	Ovini di razze in via di estinzione nella regione di operatività della presente polizza, descritti nell'allegato.																											
<b>P</b>																												
<b>Patrimonio zootecnico tutelato</b>	È costituito dalle specie ovine, caprine, bovine e equine.																											
<b>Periodo di carenza</b>	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurativa.																											
<b>Peso Convenzionale</b>	<p>Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all'età alla morte.</p> <p>Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovini e Bufalini</td> <td>Inferiore a 4 mesi</td> <td>100 kg.</td> </tr> <tr> <td>Bovini e Bufalini</td> <td>Da 4 a 12 mesi</td> <td>180 kg.</td> </tr> <tr> <td>Bovini e Bufalini</td> <td>Oltre 12 mesi</td> <td>400 kg.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equidi</td> <td>Inferiore/uguale a 4 mesi</td> <td>150 kg.</td> </tr> <tr> <td>Equidi</td> <td>Superiore a 4 mesi</td> <td>500 kg.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ovi-caprini</td> <td>Qualsiasi età</td> <td>30 kg.</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Età	Peso convenzionale	Bovini e Bufalini	Inferiore a 4 mesi	100 kg.	Bovini e Bufalini	Da 4 a 12 mesi	180 kg.	Bovini e Bufalini	Oltre 12 mesi	400 kg.	Specie	Età	Peso convenzionale	Equidi	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg.	Equidi	Superiore a 4 mesi	500 kg.	Specie	Età	Peso convenzionale	Ovi-caprini	Qualsiasi età	30 kg.
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Bovini e Bufalini	Inferiore a 4 mesi	100 kg.																										
Bovini e Bufalini	Da 4 a 12 mesi	180 kg.																										
Bovini e Bufalini	Oltre 12 mesi	400 kg.																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Equidi	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg.																										
Equidi	Superiore a 4 mesi	500 kg.																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Ovi-caprini	Qualsiasi età	30 kg.																										
<b>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</b>	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione deve essere custodito in Agenzia.																											
<b>Polizza</b>	<p>La Polizza collettiva è il documento relativo al contratto assicurativo tra la Società e il Contraente, al quale aderisce <b>una pluralità di Allevatori</b> con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.</p> <p>Il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato</li> <li>2) Società cooperative agricole e loro consorzi</li> <li>3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C</li> <li>4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice</li> </ol> <p>Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche.</p> <p>La Polizza collettiva è il contratto</p> <p>La Polizza individuale è documento relativo il contratto assicurativo al quale aderisce <b>un solo Allevatore</b> anche con più certificati.</p>																											
<b>Premio di Polizza</b>	L'ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.																											
<b>Premio Unitario</b>	Premio imponibile per ogni unità di bene assicurato																											

<b>Prezzo Assicurativo Massimo</b>	Valore massimo assicurabile delle produzioni tecniche determinato per garanzia, provincia e specie dall'apposito <b>Decreto Prezzi</b> emesso annualmente dal MIPAAF.
<b>Prezzo Unitario</b>	Valore di ciascuna unità di bene assicurato, per ciascuna garanzia, specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
<b>Procedura Semplificata</b>	Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, al fine di garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste
<b>Produzione Assicurata Unitaria</b>	Parametro quantitativo che: - per le garanzie <b>Costo di rimozione e distruzione Speciale e Rimozione con mezzi aerei</b> è il peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e/o distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva. per le garanzie <b>Morte ed abbattimento d'urgenza dei capi in alpeggio per infortunio ed Evento predatorio da Lupo</b> è pari a una percentuale del Prezzo unitario coperto da assicurazione.
<b>Produzione Unitaria</b>	È il prodotto della Produzione Assicurata Unitaria per il numero di cicli di allevamento.
<b>R</b>	
<b>Raccoglitore con mezzi Aerei</b>	Ditta convenzionata con la Società, che si occupa della raccolta delle carcasse degli animali con mezzi aerei.
<b>Raccoglitore con mezzi Speciali</b>	Soggetto che effettua il recupero delle carcasse con l'impiego di mezzi speciali.
<b>Registro di Carico e Scarico</b>	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
<b>Riepilogativo trimestrale</b>	Elenco dei Certificati afferenti ad una Polizza Collettiva, che la Società sottopone con cadenza trimestrale alla firma del Contraente per accettazione.
<b>Rimborsi Riservati</b>	Rimborsi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>Rimborso</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali.
<b>S</b>	
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Soccorso Alpino</b>	Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. - struttura nazionale operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile e sue articolazioni regionali - di seguito Soccorso Alpino; si tratta di una struttura operativa per la vigilanza, la prevenzione infortuni e il soccorso nella attività correlate all'ambiente alpino e ipogeo.
<b>Smaltimento</b>	Il servizio di Rimozione e/o di Distruzione delle carcasse animali erogato a termini del Reg. (CE) n. 1069/2009 da Imprese titolari di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute
<b>Società</b>	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
<b>T</b>	
<b>Tasso di Premio</b>	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.

<b>Tipologia produttiva di allevamento</b>	Produzione prevalente dell'animale da reddito allevato. A titolo esemplificativo ma non limitativo: latte, carne e uova.
<b>V</b>	
<b>Valore Assicurato</b>	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento.
<b>Valore Assicurato Unitario</b>	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
<b>Valore medio del capo</b>	Valore medio convenzionale dell'animale assicurato.
<b>Veterinario aziendale</b>	Medico Veterinario scelto dall'allevatore in possesso delle condizioni generali e legali per l'esercizio della libera professione – che abbia conseguito apposito attestato rilasciato ad avvenuto superamento di idoneo corso sottoposto al controllo del Ministero della Salute – deputato a svolgere funzioni di supporto agli interventi atti ad assicurare un elevato stato igienico, sanitario e di benessere degli animali.
<b>Veterinario Ufficiale</b>	Veterinario dipendente del Ministero della Salute o delle Regioni o delle Province Autonome o delle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione dei compiti istituzionali in materia di sanità pubblica.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A tutela del  
proprio  
allevamento

Assicurati per i danni economici, diretti e indiretti, che derivano dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

## NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Durata della polizza

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.

La Polizza Collettiva è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:

- a) disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da una delle Parti;
- b) a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all'Allegato Parametri di Polizza, qualora non accettati dal Contraente.

### Art. 2 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente sarà concesso di esercitare il diritto di recesso **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata alla Società.**

In tal caso il contratto rimarrà efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso. Il premio dovuto per tale periodo di copertura sarà:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

**Resta inteso che a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti dall'altra, non sarà più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti.**



### **Art. 3 - Pagamento del premio da parte del Contraente**

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

### **Art. 6 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Qualora ometta dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 7 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

### **Art. 8 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio dello Stato italiano.

### **Art. 8bis - Misure Restrittive**

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

PER TUTELARE  
LA SALUTE  
UMANA E  
ANIMALE

Le malattie animali sono numerose e possono avere pesanti conseguenze economiche per il commercio di animali e derivati. Le epizootie sono infatti trasmissibili all'uomo ed a altri animali.

## 1 – COSA È ASSICURATO

### Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione

A. La polizza **rimborso** il costo per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

1) **Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali** conseguente a:

- Calamità Naturali
- Abbattimenti Forzosi o mortalità conseguenti ad ordinanze sanitarie previste dalla vigente normativa in materia di Sanità Animale per epizootie e malattie infettive
- Evento predatorio

2) **Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali.**

La garanzia opera **unicamente nel caso in cui:**

- gli animali deceduti per infortunio si trovino **in luoghi di montagna non altrimenti accessibili**
- sia stata emessa **ordinanza di rimozione** della/e carcassa/e da parte dell'Autorità Comunale
- sia stato rilasciato **parere favorevole da parte del Soccorso Alpino** in relazione alla verificata fattibilità tecnica del recupero in area impervia
- sia **impossibile l'adozione delle misure** previste dall'**articolo 19 del Reg. CE 1069/2009**

Tale garanzia deve intendersi prestata per il trasporto dal luogo di giacenza del/i capo/i fino alla più vicina località raggiungibile con automezzo.

B. La polizza **indennizza** inoltre i danni in conseguenza di:

1) **Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio conseguente a:**

- Calamità Naturali;
- Avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale;
- Altre avversità atmosferiche.

2) **Evento predatorio da lupo.**

La garanzia opera **unicamente nel caso** in cui l'azione del lupo determini:

- il **ferimento**
- la **morte**
- l'**abbattimento d'urgenza**
- lo **smarrimento** dei capi limitatamente alla specie **ovina e caprina**
- il **diroccamento** del capo **che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza** (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).

### Art. 10- Soggetti e Allevamenti che possono essere assicurati

➔ Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;



- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
- f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- g) nel solo caso di alpeggio, aver consegnato regolare Certificato di Monticazione riportante la chiara e inequivocabile identificazione dei capi alpeggiati;
- h) aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, le garanzie relative ai Costi di Smaltimento della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici MOD. CA RIS ZOO 2.

**Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le specie e tipologie produttive indicate nella tabella di seguito riportata:

<b>Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali</b>	<b>Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali</b>	<b>Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio</b>	<b>Evento predatorio da lupo</b>
<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta	<b>Bovini</b> Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta
<b>Bufalini</b> Da latte	<b>Bufalini</b> Da latte	<b>Bufalini</b> Da latte	<b>Bufalini</b> Da latte
<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte	<b>Equidi</b> Da carne Da latte
<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne	<b>Ovini e Caprini</b> Da latte Da carne
<b>Avicoli</b> Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo			

<b>Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali</b>
<b>Cunicoli</b> A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
<b>Suini</b> Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)

**Le garanzie per il rimborso dei costi di rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciale e dell'indennizzo dei capi per Morte e/o abbattimento d'urgenza in alpeggio sono prestate esclusivamente per gli allevamenti in possesso di regolare certificato di monticazione che attesti la pratica dell'Alpeggio.**

## 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



### **Art. 11 - Obblighi derivanti dalla polizza**

**L'Assicurato è tenuto a:**

- a) **comunicare alla Società per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, ad eccezione dell'alpeggio, ed inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Nel caso in cui l'Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;**
- b) **attenersi alla vigente normativa in materia di sanità animale e anagrafe zootecnica;**
- c) **consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;**
- d) **fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;**
- e) **fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;**
- f) **relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;**
- g) **assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;**
- h) **assicurare tutti i capi della stessa specie monticati sul medesimo codice di alpeggio, con la sola esclusione dei bovini di età inferiore a 3 mesi e superiore ai 15 anni alla data di notifica del certificato di assicurazione.**
- i) **segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che**

dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato stesso;

- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a:

- a) Richiedere alle ASL territoriali competenti l'elenco delle aziende agricole monticanti nel corso della pregressa annualità assicurativa, con il relativo numero di capi e la/e specie monticate. I dati dovranno essere trasmessi alla Società entro e non oltre il termine del 30 novembre dell'annualità precedente a quella oggetto della copertura assicurativa, al fine di consentire alla medesima di finalizzare l'emissione del Certificato di Assicurazione.
- b) Richiedere alle ASL territoriali, un aggiornamento dei suddetti dati, che dovranno essere trasmessi alla Società entro il termine del 31 agosto. Tali dati costituiscono il dato definitivo necessario per il calcolo della regolazione del premio.

#### NOTA BENE:

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.



#### Art. 12 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, Per le nuove adesioni e in ogni caso per le garanzie relative all'Alpeggio, l'efficacia della garanzia è successiva alla carezza contrattuale di tre giorni.

I certificati di Assicurazione, relativi alle annualità successive alla prima, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carezza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'Assicurazione.

Le garanzie per l'alpeggio terminano improrogabilmente al 31 ottobre di ciascun anno.

**L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall'Assicurato e accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale.**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la chiusura anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e la Società si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.**



#### Art. 13 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti garanzie e specifiche tipologie produttive di allevamento:

<b>Costo di Rimozione e Distruzione Speciale delle carcasse degli animali</b>	
Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole) e al DM 12 gennaio 2015 (decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multi sede – Svezamento/Magronaggio/finissaggio	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multi sede - Scrofaia	Numero delle scrofe

<b>Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio</b>	
Bovini	Numero dei capi riportati nel certificato di monticazione.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

<b>Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

<b>Evento predatorio da lupo</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

**Il Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie **Morte e/o abbattimento di urgenza** dei capi in alpeggio e Evento Predatorio da Lupo, è definito nella seguente tabella:

<b>Valore Assicurato Unitario</b>	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

#### Art. 14 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del certificato** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.



#### Art. 15 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza

La Società provvede:

- a) **entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente.**
- b) **entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione verrà emessa una nuova polizza.

**Relativamente alla garanzia “Morte o Abbattimento d’urgenza dei capi in alpeggio per infortunio”** la Società, elabora i preventivi di rinnovo per la successiva annualità, per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva, sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:

**S** : Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;

**P** : l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità sarà arrotondato secondo la regola aritmetica (0,1 usque 0,5 = 0; 0,6 usque 0,9 =1).

Indice di sinistrosità	Classe di rischio	Coefficiente di moltiplicazione
Fino al 50%	1	0,80
> a 50 e fino al 70%	2	1,00
> a 70 e fino al 100%	3	1,30
> al 100%	4	1,50
Periodo di osservazione non maturato (allevatore non assicurato nella pregressa annualità assicurativa)	5	1,00

#### Art. 16 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice

Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile ma rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 17 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione che attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura** assicurativa per la/e garanzia/e dall'Assicurato e dalla Società per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la scadenza.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva di allevamento);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica e scadenza della copertura;
- La Franchigia e il Massimale di Indennizzo;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La presenza di polizze integrative non agevolate;
- La firma dell'Assicurato.

**L'Anagrafica dell'Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall'Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Il certificato deve recare i dati anagrafici del Contraente.

**L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall'Assicurato e accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale.**

Qualora vi siano variazioni in corso d'anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso una appendice di variazione contrattuale per recepire le variazioni dei dati (ad es. codice CUA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza).

Tale documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovrà accompagnare ciascuna copia del certificato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 31 ottobre.

**Le garanzie inerenti l'alpeggio possono essere sottoscritte unicamente nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 agosto di ciascun anno.**

Tutti i documenti comprovanti i dati riportati sul certificato assicurativo devono essere archiviati in Agenzia e a disposizione della Società dietro semplice richiesta.



La trasmissione telematica al Contraente sarà effettuata automaticamente dal sistema entro le 24:00 della data di caricamento della scansione del frontespizio del medesimo certificato e degli eventuali moduli.

L'Agente rilascerà all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione e degli eventuali moduli, con l'indicazione della data di trasmissione telematica degli stessi.

La **notifica** per **ciascun certificato** deve riportare i seguenti dati:

- Dati anagrafici e fiscali;
- Specie e tipologia produttiva di allevamento;
- Data di notifica e scadenza della copertura;
- Rateo di premio e valore assicurato per ogni garanzia sottoscritta.



Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. – Zootecnia@Cattolicaassicurazioni.it, e per conoscenza all'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, i Certificati di Assicurazione **e le eventuali appendici di variazione** emessi e trasmessi, anche in continuità con il precedente periodo di assicurazione, **non convalidati o non convalidabili**, motivando le ragioni della mancata vidimazione.

In assenza di comunicazione di "non convalida", la copertura si intende accettata.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione sarà inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa saranno ritirati dall'Agente, spediti alla Società e consegnati all'Assicurato. Il Contraente dovrà sottoscrivere per accettazione un riepilogativo trimestrale riportante l'elenco dei certificati perfezionati e sottoscritti dagli Assicurati nel periodo di competenza.



### 3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA



#### Art. 18 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali; fa eccezione la garanzia Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio, per la quale sono inclusi i Danni conseguenti ad eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- a) in territorio diverso da quello regionale ove è ubicata la sede del Contraente;
- b) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- c) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- d) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- e) direttamente o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- f) da eventi non certi.
- e) da recuperi con Mezzi Aerei e Mezzi Speciali:
  - o non preventivamente autorizzati dal CCDS
  - o effettuati in luoghi diversamente accessibili o effettuabili con mezzi diversi da quelli previsti a termini di polizza
  - o ai quali non sia conseguito il recupero della carcassa;
- f) dallo smarrimento - in conseguenza di evento predatorio - dei capi assicurati per i quali non sia stata presentata regolare denuncia presso l'autorità di pubblica sicurezza;
- g) da spese per prestazioni veterinarie sostenute per gli animali feriti, non documentate e/o avvenute oltre il 3° giorno dalla data di avvenuta scoperta dell'evento predatorio;
- h) da animali dispersi o diroccati, nel caso in cui non sia accertabile in occasione del medesimo evento predatorio, il ferimento e/o il decesso di altri capi del medesimo gregge e/o della medesima mandria;
- i) da capi dispersi delle specie bovina, bufalina e equina

Nel solo caso delle garanzie "Alpeggio", sono altresì esclusi i danni causati:

- j) dallo smarrimento dei capi in alpeggio
- k) da eventi non direttamente riconducibili a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale, altre avversità atmosferiche;
- l) da abbattimenti di urgenza non preventivamente comunicati al CCDS
- m) ad animali di età inferiore a 3 mesi e superiore a 15 anni dalla data di notifica della copertura assicurativa
- n) da ipotermia e/o congelamento verificatisi oltre il termine del 10 ottobre di ciascun anno.

Nel solo caso delle garanzie "Evento Predatorio", sono altresì esclusi i danni causati:

- o) ad animali della specie bovina di età superiore a 18 mesi alla data di accadimento del sinistro.

Saranno altresì esclusi i danni accertati da un Veterinario Aziendale il cui intervento non sia stato precedentemente notificato al/dal CCDS.

Fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. La sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.

#### **Art. 19 – Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno**

##### Massimali di Indennizzo

La Società sarà impegnata per l'intera annualità assicurativa a indennizzare i danni degli allevamenti coperti dai certificati di assicurazione inclusi nella Polizza sottoscritta dal Contraente, entro i limiti di seguito specificati:

1. Garanzie “**Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali**” e “**Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali**”

*Massimale:*

Per le suddette garanzie la Società sarà impegnata **fino alla misura massima del 170% dei premi complessivamente incassati per tutti i certificati.**

2. Garanzia “**Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio**”

*Massimale:*

Per le suddette garanzie, la Società sarà **impegnata fino alla misura massima del 200% dei premi complessivamente incassati**, con il minimo di euro 100.000 (centomila/00).

*Scoperto:*

**per gli allevamenti con classe di rischio 4 gli indennizzi saranno liquidati con uno scoperto del 10%.**

3. Garanzia “**Evento predatorio da lupo**”

*Massimale:*

Per le suddette garanzie la Società sarà impegnata **entro il limite del 200% dei premi complessivamente incassati**, con il minimo di 100.000 euro (centomila/00).

Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.

# OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

## “COSA FARE IN CASO DI”

TANTE  
SCELTE,  
QUALI  
DOVERI?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

- SUBITO
- DOPO
- DA SOLI
- CON L'AGENTE

## CHE OBBLIGHI HO?

### Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate, ha l'obbligo di:

- A. 1) Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali**  
**2) Costo di Rimozione degli animali morti in Alpeggio, con mezzi aerei e mezzi speciali**

- a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale** al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.
- b) **Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) - UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati - **oppure all'agenzia di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali** - anche tramite l'utilizzo di un mezzo aereo - **all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento** tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando, quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/regionale, il numero del certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale, che deve essere in tutti i casi consegnato tempestivamente al CCDS.

Precisare:

- il Codice ASL dell'allevamento e il nominativo di chi effettua la denuncia;
- per il materiale categoria 1

Il numero riportato sul **marchio auricolare e la data di nascita** del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare dovrà essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.

Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

- Per il materiale di categoria 2

Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi) per i quali è adottata la procedura prevista nel precedente punto a, stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi. Qualora il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.

Nel solo caso in cui sia espressamente richiesto dalla Società, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento dovrà provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.

c) **Nel solo caso di recupero con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali** l'Assicurato dovrà provvedere all'**inoltro**, prima dell'attivazione del Raccogliatore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali, di:

- **Copia dell'ordinanza** emessa dal Sindaco **attestante sia l'impossibilità di adozione delle misure previste dall'articolo 19 del regolamento CE 1069/2009, sia la necessità di recupero delle carcasse.**
- **Rapporto d'intervento del Soccorso Alpino comprovante** l'avvenuta verifica **della necessità logistica di recupero con Mezzo Aereo o Mezzo Speciale, delle condizioni di fattibilità** e di rispetto delle procedure di sicurezza tecnico-aeronautiche in osservanza della normativa corrente e l'impossibilità di procedere al recupero delle carcasse con mezzi diversi da quelli aerei. Nel rapporto d'intervento saranno altresì riassunte le operazioni intraprese. Ad ogni operazione sarà assegnato un numero univoco di missione che sarà utilizzato quale numero di riferimento nei confronti del vettore aeronautico.
- **Certificato di Monticazione.**


**I recuperi con mezzi aerei o mezzi speciali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Call Center Denuncia Sinistri**, che provvederà all'attivazione del Raccogliatore con Mezzi Aerei o Mezzi Speciali, solo dopo aver verificato la congruità della documentazione riepilogata ai precedenti punti **pena il decadimento del diritto al rimborso.**

d) **Nel solo caso di Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali** l'Assicurato dovrà provvedere a **consegnare** tempestivamente al CCDS la seguente documentazione:

- certificazione sanitaria atta a **comprovare l'emissione di ordinanze sanitarie relative a epizoozia;**
- **documentazione** atta a **comprovare lo stato di "calamità naturale"** decretato dal Dipartimento della Protezione Civile e/o da altri enti governativi.

**B. 1) Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio**

a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L.** competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L. l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri.

b) **Comunicare immediatamente e telefonicamente l'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS),**  **UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e

- archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **oppure all'Agenzia di riferimento. da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di copia del certificato redatto dal Veterinario intervenuto.**
- c) **Comunicare preventivamente al CCDS data e luogo dell'eventuale Abbattimento di Urgenza** dei capi infortunati **al fine di consentire al personale eventualmente incaricato dalla Società di presenziare alle operazioni inerenti;**
- d) **Consegnare** tempestivamente al CCDS la seguente documentazione:
- **Visura dell'Anagrafe Zootecnica** comprovante lo scarico per morte o per macellazione del capo deceduto
  - **Certificazione sanitaria rilasciata dal Veterinario** attestante la causa del decesso
  - Documentazione idonea a comprovare **l'eventuale iscrizione ai libri genealogici ufficiali e/o ai registri anagrafici** delle varie razze
  - **Copia del modello N.7** comprovante le date di avvenuta monticazione e demonticazione. Nel solo caso in cui alla data di decorrenza finale della copertura assicurativa, i capi oggetto delle garanzie di cui alla presente sezione, risultassero ancora in alpeggio, l'allevatore dovrà fornire dichiarazione rilasciata dal comune atta a dimostrare che i capi risultano ancora monticati
  - **In caso di calamità naturale, idonea attestazione rilasciata da apposito Ente Governativo**
  - **Codice IBAN dell'Assicurato.**

**La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa al CCDS secondo le tempistiche sopra riportate e comunque entro e non oltre il 7 novembre di ciascun anno, pena la decadenza al diritto di indennizzo.**

## B. 2) Evento predatorio da lupo

- a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L.** competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri;
- b) **Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati al fine di consentire al personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti;**
- c) **Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS),** ☎ UNICO NUMERO VERDE: **800.545.252**, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **oppure all'agenzia di riferimento l'evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l'invio di:**
- copia del **certificato Veterinario** comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: **la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno;**
  - **copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che dovranno risultare chiaramente e singolarmente identificati;**
  - **l'ordinanza sanitaria di interramento nel caso in cui il capo non venga smaltito;**
  - **documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza e specie detenuta.**

**L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società. Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.**

**Art. 21 – Indennizzo dei danni**

**A. 1)** Costo di Rimozione e Costo di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali e **2)** Costo di Rimozione degli animali morti in alpeggio con mezzi aerei e mezzi speciali.

**Il rimborso dei costi di Rimozione Speciale e di Distruzione Speciale delle carcasse degli animali è determinato sulla base del costo unitario per Kg documentato da fatture fiscali, entro il limite del minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel certificato di Assicurazione e quello massimo indicato nell'apposito decreto prezzi emesso annualmente dal MIPAAF per le produzioni zootecniche, per provincia e specie assicurabile, oltre l'eventuale maggiorazione montana entro il limite indicato nel decreto prezzi di cui sopra.**

**Il costo dell'IVA riportato in fattura sarà rimborsato nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile.**

Il regime IVA indicato dall'Assicurato nel certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l'intera annualità.

Saranno rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari siano espressi a capo, purché il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente Peso Convenzionale, sia inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

**In tutti i casi saranno rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.m.i.**

**Il rimborso del costo di rimozione in alpeggio con mezzi speciali, è effettuato sulla scorta del tariffario applicato dal Vettore Aereo, convenzionato con la Società. Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un'Impresa erogatrice del servizio di recupero diversa da quelle convenzionate con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., il rimborso verrà corrisposto entro il limite del prezzo più basso tra quello eventualmente applicato dal vettore con mezzo aereo scelto dall'Assicurato e quello proposto e accettato dalla Società.**

**B. 1)** Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio e **2)** Evento predatorio da lupo

L'indennizzo per la morte e l'abbattimento d'urgenza in alpeggio o per evento predatorio da lupo, per le diverse specie assicurate, è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:

<b>Indennizzo</b>	=	Valore tabellare del capo sinistrato	X	Produzione Assicurata Unitaria
-------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------

Il valore del capo sinistrato è riportato nelle seguenti tabelle valori:

<b>BOVINI (categorie di età)</b>	<b>Bovini di razza Piemontese</b>	<b>Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G.</b>	<b>Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G.</b>	<b>Bovini di altre razze Iscritti LL.GG/Registri Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--



	Non iscritti L.G.			
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni	€ 400,00	€ 600,00	€ 200,00	€ 450,00
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 600,00
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi	€ 1.100,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 900,00
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 1.200,00
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni	€ 1.400,00	€ 2.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00
Vacche > 10 anni fino a 15 anni	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 800,00

OVINI (categorie di età)	Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione	Ovini meticcii e di altre razze
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi	€ 80,00	€ 40,00
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi	€ 100,00	€ 60,00
Adulti > a 6 mesi	€ 120,00	€ 90,00

CAPRINI (categorie di età)	Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione	Caprini meticcii e di altre razze
Capretti fino a 2 mesi	€ 90,00	€ 50,00
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi	€ 170,00	€ 100,00
Capre e becchi > a 8 mesi	€ 200,00	€ 80,00
Becchi > a 12 mesi	€ 240,00	€ 130,00

<b>EQUIDI (tutte le specie e età)</b>	€ 675,00
---------------------------------------	----------

I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfetaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).

Si precisa che la Società è impegnata:

**In caso di smarrimento:**

- ad indennizzare il valore dei capi dispersi, della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali sia stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza; **nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel certificato di assicurazione;**

**In caso di smarrimento e/o diroccamento**

- **nel solo caso in cui l'evento predatorio abbia comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge**, chiaramente riconducibili all'azione del lupo.

**In caso di danni derivanti dalle maggiori spese a rimborsare:**

- **la prestazione delle prime cure veterinarie - sostenute entro il 3° giorno** dalla data della scoperta dell'evento predatorio e in ogni caso documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale - ai capi che abbiano subito lesioni da parte del lupo.
- **le spese sostenute per la pratica dell'eutanasia e le prestazioni veterinarie rese necessari per la cura degli animali feriti, nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino e equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.**



## Art. 22 - Pagamento del Rimborso / Indennizzo

Il Rimborso del Costo di Rimozione e/o del Costo di distruzione, determinato secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali, verrà corrisposto direttamente e anche disgiuntamente, alle Imprese erogatrici del Servizio di Smaltimento, oppure al vettore aereo, entro il termine di 45 giorni dalla consegna della fattura alla Società, anche telematica.

Resta salvo il diritto di rivalsa della Società nel caso in cui non sia verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall'Allevamento Assicurato all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

Gli indennizzi dovuti per la Morte e/o abbattimento di urgenza dei capi in alpeggio per infortunio e per l'Evento predatorio da lupo saranno erogati direttamente all'Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, a condizione che tutta la documentazione del sinistro sia stato consegnato alla Società entro il 90° giorno.

## Art. 23 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

**Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.**

Il Rimborso è concordato direttamente tra la Società e l'Impresa che ha erogato il servizio di rimozione e/o di distruzione delle carcasse animali ed emessa a debito dell'Assicurato la relativa fattura fiscale.

**Qualora il quantitativo del materiale (carcasse animali) di categoria 2 oggetto di smaltimento, riscontrato e fatturato dall'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento per ogni singolo servizio di smaltimento, sia superiore del 30% a quello denunciato e/o eventualmente rettificato ai sensi del precedente art. 21 dall'Assicurato al Call Center Denuncia Sinistri, è facoltà della Società di sospendere l'istruttoria del Sinistro, al fine di:**

- **accertare e documentare le cause della discordanza** tra peso denunciato e fatturato, **anche tramite esame di documentazione integrativa richiesta appositamente all'Assicurato e/o all'Impresa Erogatrice** del Servizio di Smaltimento;
- **valutare l'eventuale documentazione probatoria acquisita.**

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte dovrà comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.